



Nomina dell'Energy manager Scadenza del 30 Aprile 2025

FAI INFORMA 094/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino ricorda che entro il **30 Aprile p.v.**, le imprese che nel corso del 2024 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell'Energy manager ai sensi dell'art. 19 della Legge 10/1991.

Pertanto, per i consumi di gasolio l'obbligo scatta per quantitativi superiori a 1.162.000 litri di carburante, mentre per quelli di GNL l'obbligo scatta per consumi superiori alle 925 tonnellate; ovviamente, in caso di consumi misti si fa riferimento al totale che, se superiore ai 1000 tep, fa scattare l'obbligo di nomina.

In ogni caso, ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nelle Linee guida per la nomina dell'energy manager, all'indirizzo <http://em.fire-italia.org/?p=1242>, dove è possibile prelevare anche un foglio di calcolo in formato excel per la pre-valutazione dei consumi energetici e le linee guida per la nomina a mezzo della piattaforma [piattaforma web NEMO](#), previa registrazione (o accesso per le imprese già accreditate).

Peraltro, dall'avviso pubblicato sulla sopra citata piattaforma, si legge che:

- In caso di modifica del codice ATECO a seguito della nuova classificazione 2025, l'impresa dovrà selezionare il nuovo codice dal menù a discesa;
- qualora il referente non sia più nell'organizzazione o non sia facilmente contattabile, occorre inviare una mail all'indirizzo PEC fireamministrazione@pec.it, utilizzando una PEC riconducibile all'impresa. Nel messaggio di invio, andrà inserita la partita IVA dell'azienda e la frase "si richiede il reset della password amministratore", mentre nell'oggetto andrà inserita la seguente dicitura: "Richiesta reset della password". Le nuove credenziali verranno inviate all'indirizzo del rappresentante legale.
- Il cambio del referente aziendale va effettuato nell'area riservata, rientrando con le credenziali in possesso dell'impresa.
- **Una volta inviata la nomina, bisogna attendere la verifica da parte di FIRE, fermo restando che ai fini del rispetto dell'obbligo di nomina, fa fede la data di invio e non quella di verifica.**

Si richiamano i principali contenuti della [circolare esplicativa del MISE del 18 Dicembre 2014](#), tra i quali ricordiamo i seguenti:

- la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare), *“va riferita all’energia consumata ... per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc..), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso...”*;
- per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) *“i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”*. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto;
- non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy manager. Tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale.

Ricordiamo che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art.34, [Legge 10/1991](#)). Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati (fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci), a condizione che la nomina sia stata inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 Aprile p.v.